

NOTIZIARIO N. 33 - 10 SETTEMBRE 2021

FORMAZIONE

sviluppo pmi



Istruzione e formazione tecnica superiore: tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC.

pag. 3

- ◆ La gestione, il riutilizzo ed il riuso degli scarti di lavorazione nel settore meccanico. pag. 5
- ◆ L'azienda a impatto zero: il risparmio energetico nel settore agroalimentare. pag. 7
- ◆ L'azienda a impatto zero: il risparmio energetico nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero. pag. 9
- ◆ Aggiornamento RLS (aziende fino a 50 dipendenti). pag. 11
- ◆ Aggiornamento RLS (aziende con più di 50 dipendenti). pag. 12
- ◆ Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: basso rischio. pag. 13
- ◆ Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: medio rischio. pag. 14
- ◆ Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: alto rischio. pag. 15
- ◆ Formazione preposti. pag. 16
- ◆ Star bene lavorando: buone pratiche per un benessere lavorativo duraturo e concreto. pag. 17
- ◆ Scheda di iscrizione. pag. 19

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Violazione dell'obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni: chiarimenti INAIL sul regime sanzionatorio. pag. 21
- ◆ Esonero contributivo per le assunzioni, da luglio a ottobre 2021, di persone disoccupate con il «contratto di rioccupazione»: rilascio del modulo di richiesta e indicazioni operative INPS. pag. 37



ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2021/2022
Tecnico per l'automazione industriale
specializzato in manutenzione e programmazione PLC
Ravenna

Specializzazione tecnica nazionale	Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
Descrizione del profilo	Il tecnico per l'automazione industriale possiede competenze che sono sintesi di quelle proprie dei settori meccanico, elettrico, elettronico ed informatico. La preparazione culturale di base e la formazione tecnico-scientifica gli consentono di intervenire sia in fase di progettazione che di gestione diretta di macchine ed impianti automatizzati, così come di verificare la conformità del prodotto rispetto agli standard attesi, intervenendo, in caso di anomalie, con correttivi nella produzione e/o nella progettazione. La capacità di operare con le diverse tecnologie dell'automazione industriale e la flessibilità dei ruoli ricoperti consentono la possibilità di impiego in settori organizzativi e produttivi diversificati.
Contenuti del percorso	Accoglienza ed orientamento, sicurezza sul lavoro, diritto e doveri dei lavoratori, organizzazione aziendale, lingua inglese, elementi di algebra e studi di funzione, elementi di informatica industriale, elementi di disegno meccanico e progettazione assistita, elettronica ed elettrotecnica di base, trasduttori e dispositivi di comando, motion control, controllori programmabili ed interfacciamento ai sistemi flessibili di produzione, robotica industriale, malfunzionamento HD e SW, progettazione elettrica, oleodinamica e pneumatica, HMI, visita guidata transnazionalità.
Sede di svolgimento	Ravenna, Via Maestri del Lavoro 42/F, Fornace Zarattini, presso Sviluppo PMI Srl Ravenna, Via Umago 18, presso Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari
Durata e periodo di svolgimento	800 ore di cui 240 di stage Novembre 2021 – luglio 2022
Numero partecipanti	20
Attestato rilasciato	Al termine del percorso, previo superamento dell'esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
Destinatari e requisiti d'accesso	Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che non sono in possesso di diploma e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (Operatore meccanico, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto). Inoltre, possono accedere anche persone che non sono in possesso del diploma, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.



	<p>I partecipanti devono dimostrare di possedere le seguenti conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico professionali:</p> <p>Competenze di Base: conoscenza della lingua inglese livello A2; conoscenza sull'utilizzo del pc sulla gestione dei software applicativi più tradizionali; Conoscenza del disegno tecnico CAD-AUTOCAD.</p> <p>Competenze Tecnico-Professionali: basi di elettronica ed elettrotecnica; basi di componentistica meccanica.</p> <p>Competenze Trasversali: capacità comunicative; capacità di lavoro in team; capacità di problem solving.</p>
Data iscrizione	Entro il 15/10/2021
Criteri di selezione	<p>L'ammissione alla selezione verrà effettuata sulla verifica dei requisiti formali e sostanziali di accesso sopra indicati. I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione, (CV). I requisiti di base e tecnico-professionali verranno valutati mediante la somministrazione di test. Il superamento dei test porterà alla fase di selezione vera e propria dove verranno sondate anche le competenze trasversali tramite una prova di gruppo ed un colloquio individuale motivazionale. La valutazione complessiva delle prove produrrà una graduatoria finale che verrà utilizzata per individuare i 20 partecipanti ammessi al corso. In caso di ritiro di alcuni di essi si seguirà l'ordine di punteggio della graduatoria. In caso di ritiro di alcuni di essi si seguirà l'ordine di punteggio della graduatoria. In base agli esiti della graduatoria si attribuirà un punteggio aggiuntivo (5 punti) per le persone non occupate, salvo comunque aver raggiunto il punteggio minimo di 60/100 sugli altri requisiti.</p>
Ente di formazione	Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/f, 48124 Fornace Zarattini (Ravenna)
Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso	
Scuola capofila Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari – Via Umago 18, Ravenna	
Imprese: Alpi Spa, ATI Mariani Srl, ATL Group Spa; Biesse Sistemi Srl, B&B Silos Impianti Srl; C&C Group Srl, Cemi Spa, Cogeim Srl, Eurocompany Srl, Fratelli Righini Srl, IPM Srl, Minipan Srl, Righini Meccanica Srl, Nordelettrica Impianti Srl, Prima Folder Srl, qb Studio Srl, Resta Srl, Righi Elettroservizi Srl; Sica Spa, Simmetria Sas; Surgital Spa; Teco Impianti Srl, Vulcaflex Spa;	
Università Alma Mater Studiorum - Scuola di ingegneria e architettura, Bologna	
Contatti	Referente: Tiziana Coppi Pieri e Sofia Venturi Tel. 0544280280 E-mail: formazione@sviluppopmi.com Sito Web: www.sviluppopmi.com
Riferimenti	Operazione Rif. PA 2021-15938/RER approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1263/2021 del 2 agosto 2021. cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna POR 2014-2020.



sviluppo pmi

LA GESTIONE, IL RIUTILIZZO ED IL RIUSO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE NEL SETTORE MECCANICO

*Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 9 Ed. 1
approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna*

OBIETTIVI

Il corso sulla gestione, riutilizzo e riuso degli scarti è una delle colonne portanti dell'economia circolare e di tutti i sistemi di innovazione sociale a cui oggi pensiamo. Quando si pensa alla sostenibilità ambientale, si pensa agli scarti e a come gestirli. Il corso ha la finalità di fornire idonei strumenti tecnici e legislativi per gestire correttamente il ciclo dei rifiuti e per identificarne la gestione sostenibile.

Il corso tratta le novità introdotte dal nuovo D.lgs. 116/20 correttivo del TUA rifiuti.

CONTENUTI

- Classificazione dei rifiuti
- Pericolosità dei rifiuti
- Recupero e valorizzazione dei rifiuti
- Impianti di trattamento rifiuti
- Gestione degli imballaggi
- Gestione dei rifiuti RAEE
- Deposito temporaneo dei rifiuti in azienda
- Autorizzazioni e comunicazioni per attività di recupero e nuovi impianti
- Procedura REN.TRI
- Recupero e valorizzazione dei materiali
- Sottoprodotti e materie prime seconde (EoW)
- Adempimenti autorizzativi e comunicazioni agli enti di competenza

DOCENTE

Dott. Marco Zonta – Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestore Ambientale. Consulente ambientale.

DURATA

16 ore di attività formativa tramite videoconferenza. Su richiesta sono disponibili alcuni posti anche in presenza.

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600896
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

DESTINATARI

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di piccola dimensione aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna del settore meccanico e rispettiva filiera. Il corso è aperto anche a liberi professionisti che svolgono la loro attività nella filiera meccanica.

CALENDARIO

6, 7, 13, 14 ottobre 2021 dalle 14.00 alle 18.00 tramite videoconferenza. La frequenza è obbligatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%.
A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna.

SELEZIONE

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili si terrà conto oltre che all'ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei richiedenti e dell'interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento

SEDE DI SVOLGIMENTO

Attività svolta in videoconferenza.

INFO

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione contattare **Tiziana Coppi Pieri** tcoppipieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro Nazionale la documentazione deve pervenire completa **entro e non oltre il 17 settembre 2021**



sviluppo pmi

L'AZIENDA A IMPATTO ZERO: IL RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 17 Ed 1
approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna

OBIETTIVI

Le trasformazioni nel green management implicano un cambiamento sia dei modelli di business sia delle catene del valore che delle offerte di prodotto.

In tale contesto, l'obiettivo del corso è far acquisire ai partecipanti le competenze per valutare la riduzione degli sprechi energetici ed apprendere strategie per valutare processi di innovazione.

CONTENUTI

- ✓ quadro normativo e legislativo in materia di energia
- ✓ incentivi per l'efficienza energetica (conto termico, certificati bianchi, fondo energia, nuove detrazioni, ecc.)
- ✓ La produzione di energia da fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento
- ✓ Le tecnologie per l'efficienza energetica
- ✓ Diagnosi ed audit energetico +case history – criticità, approcci e strategie

CONTENUTI DI DETTAGLIO

- Prezzo fisso o variabile, cambio fornitore? Come orientarsi per la fornitura di energia elettrica e gas?
- Quali sono gli incentivi per gli interventi di efficienza energetica
- Le possibilità offerte dall'autoproduzione di energia
- La mia azienda può entrare in una comunità energetica rinnovabile?
- Valutare i possibili investimenti in efficienza
- I primi passi per aumentare l'efficienza energetica in azienda
- Il mercato libero dell'energia elettrica
- Come leggere una bolletta
- Quali azioni posso fare per diminuire il costo della fornitura
- Quali sono i primi passi da seguire per fare efficienza
- I contenuti della diagnosi energetica
- Le principali tecnologie efficienti elettriche e termiche
- I Certificati Bianchi o Titoli di efficienza Energetica
- Il Conto termico 2.0
- La convenienza economica del fotovoltaico oggi

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600896

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

DOCENTI

Ing. Pierluigi Zanotti, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio ed EGE, responsabile tecnico commerciale di Esco Solution s.r.l., svolge il ruolo di Energy Manager per diverse aziende e si occupa dei diversi ambiti del mercato libero dell'energia dal 2001.

Ing. Mattia Baldacci, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio, con esperienza nel settore energetico ed idraulico. Si occupa principalmente di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dalla progettazione alle attività legate alla connessione alla rete e all'ottenimenti di incentivi.

Ing. Michele Balducci, Ingegnere Meccanico, si occupa di gestione dell'energia ed efficienza energetica nei contesti industriali. Certificato EGE dall'anno 2012, ha maturato una significativa esperienza nell'ambito degli impianti di cogenerazione e nella presentazione di progetti finalizzata all'ottenimento di Certificati Bianchi.

DURATA

24 ore di attività formativa tramite videoconferenza.

DESTINATARI

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di media dimensione aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna del settore agroalimentare e rispettiva filiera. Il corso è aperto anche a liberi professionisti.

CALENDARIO

19, 21, 26, 28 ottobre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

3, 9 novembre 2021 dalle 14.00 alle 18.00

La frequenza è obbligatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%.

A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna.

SELEZIONE

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili si terrà conto oltre che all'ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei richiedenti e dell'interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento.

SEDE DI SVOLGIMENTO

Attività svolta in videoconferenza.

INFO

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione contattare **Tiziana Coppi Pieri** tcoppipieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro Nazionale la documentazione deve pervenire completa **entro e non oltre il 30 settembre 2021.**



sviluppo pmi

L'AZIENDA A IMPATTO ZERO: IL RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURIERO

*Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 5/1
approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna*

OBIETTIVI

Le trasformazioni nel green management implicano un cambiamento sia dei modelli di business sia delle catene del valore che delle offerte di prodotto.

In tale contesto, l'obiettivo del corso è far acquisire ai partecipanti le competenze per valutare la riduzione degli sprechi energetici ed apprendere strategie per valutare processi di innovazione.

CONTENUTI

- ✓ quadro normativo e legislativo in materia di energia
- ✓ incentivi per l'efficienza energetica (conto termico, certificati bianchi, fondo energia, nuove detrazioni, ecc.)
- ✓ La produzione di energia da fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento
- ✓ Le tecnologie per l'efficienza energetica
- ✓ Diagnosi ed audit energetico +case history – criticità, approcci e strategie

CONTENUTI DI DETTAGLIO

- Audit energetico: raccolta delle informazioni necessarie per definire gli interventi tecnico-economico mediante appropriate soluzioni;
- la Certificazione Energetica degli edifici: chi la fa, cos'è, com'è concepita, a cosa serve;
- le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico;
- i contratti di fornitura dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua:
- verifica e studio della convenienza ad eventuali modifiche;
- verifica e studio del diagramma di carico e dei consumi per riscaldamento e condizionamento;
- interventi per migliorare l'efficienza e risparmiare energia a breve e medio termine;
- studio dell'illuminazione negli immobili per suggerire miglioramenti e ridurre i consumi;
- energie rinnovabili per una progettazione integrata (cogenerazione, geotermia, assorbitore, fotovoltaico e solare termico)

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600896

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

DOCENTI

Ing. Pierluigi Zanotti, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio ed EGE, responsabile tecnico commerciale di Esco Solution s.r.l., svolge il ruolo di Energy Manager per diverse aziende e si occupa dei diversi ambiti del mercato libero dell'energia dal 2001.

Ing. Mattia Baldacci, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio, con esperienza nel settore energetico ed idraulico. Si occupa principalmente di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dalla progettazione alle attività legate alla connessione alla rete e all'ottenimenti di incentivi.

Ing. Michele Balducci, Ingegnere Meccanico, si occupa di gestione dell'energia ed efficienza energetica nei contesti industriali. Certificato EGE dall'anno 2012, ha maturato una significativa esperienza nell'ambito degli impianti di cogenerazione e nella presentazione di progetti finalizzata all'ottenimento di Certificati Bianchi.

DURATA

24 ore di attività formativa tramite videoconferenza.

DESTINATARI

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di piccola dimensione aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna della filiera tessile-abbigliamento-calzaturiero. Il corso è aperto anche a liberi professionisti.

CALENDARIO

22, 24, 29 Novembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

1, 6, 9 Dicembre 2021 dalle 14.00 alle 18.00

La frequenza è obbligatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%.

A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna.

SELEZIONE

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili si terrà conto oltre che all'ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei richiedenti e dell'interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento

SEDE DI SVOLGIMENTO

Attività svolta in videoconferenza.

INFO

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione contattare **Tiziana Coppi Pieri** tcoppi pieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro Nazionale la documentazione deve pervenire completa **entro e non oltre il 3 Novembre 2021**

AGGIORNAMENTO R.L.S Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende fino a 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1: Le relazioni interpersonali in azienda: limiti ed opportunità

DURATA

4 ore

DATE

16 Settembre 2021 (ore 9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 85,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

AGGIORNAMENTO R.L.S Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende con più di 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1: Le relazioni interpersonali in azienda: limiti ed opportunità

Modulo 2: Comunicare con colleghi "difficili": come e quando farlo

DURATA

8 ore

DATE

16 Settembre 2021 (ore 9.00-13.00 , 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

BASSO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal recente Accordo Stato-Regioni, che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l'invio della "scheda rischi" sotto riportata.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni.

Neo-assunti, di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

8 ore

DATE

23 Settembre (ore 9.00-13.00) 24 Settembre (9.00-13.00)
30 Settembre (9.00-13.00) 1 Ottobre 2021 (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

MEDIO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal recente Accordo Stato-Regioni, che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l'invio della "scheda rischi" sotto riportata.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni.

Neo-assunti, di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

12 ore

DATE

**23 Settembre (ore 9.00-13.00) 24 Settembre (9.00-13.00)
30 Settembre (9.00-13.00) 1 Ottobre 2021 (9.00-13.00)**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 216,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

ALTO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal recente Accordo Stato-Regioni, che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connessi all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l'invio della "scheda rischi" sotto riportata.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni.

Neo-assunti, di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

16 ore

DATE

23 Settembre (9.00-13.00) 24 Settembre (9.00-13.00)

30 Settembre (ore 9.00-13.00) e 1 Ottobre 2021 (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 240,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 288,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

FORMAZIONE PREPOSTI

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che in azienda ricoprono il ruolo di preposto così come previsto richiesto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

CONTENUTI

Modulo 1. Aspetti generali

- ✓ Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- ✓ Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- ✓ Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- ✓ Incidenti e infortuni mancati

Modulo 2. Aspetti specifici

- ✓ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
- ✓ Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- ✓ Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- ✓ Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

8 ore

DATE

28 Settembre 2021 (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Star bene lavorando: buone pratiche per un benessere lavorativo duraturo e concreto

OBIETTIVI

"La prevenzione delle malattie professionali deve passare attraverso l'educazione dei dipendenti a vivere bene ed aver cura di se stessi"

Il **Dlgs 81/08** ha lo scopo di prescrivere le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici
Per realizzarlo è necessaria l'elaborazione di una strategia attuativa generale di prevenzione che integri la tecnologia, l'organizzazione e le condizioni di lavoro, i rapporti sociali, i principi ergonomici e la corretta alimentazione.

CONTENUTI

POSTURA, MOVIMENTO, ERGONOMIA

- La postura "espressione del nostro vissuto"
- Come e perché il nostro corpo cambia forma negli anni
- I dolori muscolo-articolari: quando e perché arrivano
- Come si comporta il corpo in determinate posizioni lavorative e della vita quotidiana
- L'ergonomia: ambienti, strumenti e tecnologie al servizio dell'uomo
- Le peculiarità del lavoro: la posizione seduta, la posizione statica in piedi, i movimenti ripetitivi, la movimentazione manuale dei carichi, la funzione visiva
- Pratica di ginnastiche specifiche, efficaci per compensare le criticità delle posture professionali, per prevenire dolori muscolo-scheletrici e per mantenere una buona postura.

GESTIONE DELLO STRESS

- Le relazioni tra stress e respiro e postura
- Disturbi posturali che possono derivare da questi collegamenti
- Come gestire al meglio gli effetti dello stress sul corpo
- Pratica di metodi di rilassamento, ascolto e presa di coscienza di come respiriamo ed esercizi per migliorare la respirazione

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

- I principi per una sana alimentazione: giusta quantità, rotazione, varietà, naturalità, ascolto dei campanelli di allarme
- Conoscenza del cibo e degli effetti che ha sul sistema ormonale con particolare riferimento all'efficienza mentale ed al controllo del peso.
- Come organizzare al meglio pasti e spuntini a seconda dei ritmi e delle abitudini lavorative
- Proposte ed esempi pratici di possibili pasti

DOCENTI

Gli interventi saranno curati dai formatori di **Eukinetica Srl** società di servizi alle aziende che prepara chi lavora a prendersi cura di sé in maniera consapevole attraverso la condivisione di strumenti pratici per riequilibrare gli scompensi dovuti a stress, sedentarietà e lavori ripetitivi.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

DESTINATARI

Titolari, Direttori di Stabilimento, RSPP, ASPP, Responsabili Risorse Umane

IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B, COME AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO E COME AGGIORNAMENTO DIRIGENTI.

DURATA

8 ore

DATE DI SVOLGIMENTO:

21 Settembre 2020 (9.00-13.00/14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 320,00+ iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 384,00+ iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI - Via Maestri del lavoro 42/F - Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com o via fax allo: 0544/270.210

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel. Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT 62 D 08542 13104 037000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppoppi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppoppi.com

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA DEGLI INFORTUNI PROGNOTICATI NON GUARIBILI ENTRO 3 GIORNI: CHIARIMENTI INAIL SUL REGIME SANZIONATORIO

Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prognosticati non guaribili entro tre giorni (art. 53 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 ^[*]); l'Istituto assicurativo, di conseguenza, con l'acclusa circolare 9 settembre 2021 n. 24, dopo aver precisato l'ambito di applicazione di tale adempimento, i termini e le modalità per adempiervi, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle proprie strutture territoriali, ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile, il cui accertamento è di sua competenza.

[*] Art. 53 del d.P.R. n. 1124/1965.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere

fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio sia nel territorio nazionale sia all'estero.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila.

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 24

Roma, 9 settembre 2021

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti.

Quadro normativo

- // **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articoli 53 e 54.
- // **Legge 24 novembre 1981, n. 689:** "Modifiche al sistema penale".
- // **Legge 28 dicembre 1993, n. 561:** "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi". Articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 1, lettera b).
- // **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 25 "Denuncia degli infortuni sul lavoro".
- // **Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124:** "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30". Articolo 13, commi 2, 3 e 6.
- // **Legge 27 dicembre 2006, n. 296:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)". Articolo 1, comma 1177.
- // **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Articoli 18, comma 1, lettera r), 55, commi 5, lettere g) e h) e 6, 306, comma 4-bis.
- // **Decreto direttoriale del Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, n. 12:** "Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza".

- ⚡ **Legge 30 dicembre 2018, n. 145:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". Articolo 1, comma 445.
- ⚡ **Circolare Inail 2 aprile 1998, n. 22:** "Articolo 53 del Testo unico: sanzione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 561/1963. Chiarimenti interpretativi e applicativi".
- ⚡ **Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34:** "Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione".
- ⚡ **Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10:** "Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d). e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965".
- ⚡ **Circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42:** "Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell'art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative".
- ⚡ **Circolare Inail 24 settembre 2018, n. 37:** "Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura".
- ⚡ **Circolare Inail 13 dicembre 2019, n. 33:** "Evoluzione del servizio telematico "Cruscotto infortuni". Accesso ai dati delle Comunicazioni di infortunio".

Premessa

A seguito di alcune incertezze manifestate dalle Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell'obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il cui accertamento è di competenza dell'Inail.

La presente circolare è stata sottoposta al parere preliminare dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in data 20 agosto 2021¹, acquisito anche l'avviso degli uffici competenti, ha comunicato di condividerne il contenuto e di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

A. Obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

L'obbligo di denunciare gli infortuni sul lavoro ai fini dell'assicurazione obbligatoria è stabilito dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124², nell'ambito del titolo I relativo all'assicurazione nell'Industria.

¹ Protocollo m_ips.29.Registroufficiale.U.0007537.20-08-2021.

² Si riporta il testo dell'articolo 53 riformulato a seguito delle modifiche operate dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151:

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto

In base al comma 1 del predetto articolo 53, il datore di lavoro deve presentare all'Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti assicuranti della gestione Agricoltura³ regolamentata al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la quale i contributi assicurativi sono riscossi in forma unificata dall'Inps con riguardo alle persone tutelate indicate all'articolo 205 del medesimo decreto⁴.

notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio sia nel territorio nazionale sia all'estero.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'Istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

[I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila].

(Comma in vigore fino al 14 gennaio 1994).

³ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 211, comma 2 riguardante le malattie professionali (*Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura*) e articolo 212, comma 1, riguardante gli infortuni secondo cui *Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per inabilità temporanea e a quelle in rendita, nonché ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria.*

⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 205:

In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

Dal 16 marzo 2000 per gli operai agricoli a tempo determinato e per i lavoratori agricoli autonomi, per i quali in precedenza era previsto che il certificato rilasciato dal medico che presta la prima assistenza valesse anche come denuncia dell'infortunio⁵, l'obbligo della denuncia è a carico rispettivamente del datore di lavoro e del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato⁶.

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e dal 22 marzo 2016⁷ deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall'infortunio.

I suddetti termini brevi sono previsti in quanto la legge tutela l'interesse preminente dell'assicurazione pubblica e obbligatoria a istruire nel minor tempo possibile il caso di infortunio, in modo da fornire al lavoratore le prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie dovute per legge ed erogare ai superstiti del lavoratore deceduto le prestazioni economiche spettanti, ricorrendone i presupposti.

Si ricorda che dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio (nonché la denuncia di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall'Inail⁸. Per i datori di lavoro della gestione Agricoltura l'obbligo della denuncia di infortunio telematica è stato stabilito dal 1° ottobre 2018⁹.

L'obbligo della denuncia tramite i servizi telematici non si applica ai datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;

c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino.

Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b).

I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono, a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a).

⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 238 e 239.

⁶ Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 25.

⁷ Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 *Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*, in vigore dal 24 settembre 2015, articolo 21, comma 2:

Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e, contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

⁸ Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34.

⁹ Circolare Inail 24 settembre 2018, n. 37 *Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura, paragrafo Decorrenza dell'obbligo: L'obbligo di avvalersi esclusivamente del servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio decorre dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito dell'Istituto.*

Questi datori di lavoro devono inviare la denuncia tramite Pec alla Sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124¹⁰, il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per quanto riguarda il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale¹¹.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell'infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

L'Inail è tenuto a istruire il caso di infortunio non solo a seguito del certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e/o della denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell'Inps, nei casi in cui emerga che l'evento lesivo è da configurare come infortunio o infortunio-malattia¹² avvenuto in occasione di lavoro.

Nei casi suddetti, le Sedi dell'Inail che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell'istruttoria.

Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell'infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della

¹⁰ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 52:

L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

¹¹ Circolare Inail 2 aprile 1998, n. 22 e nota interna della Direzione centrale Prestazioni protocollo 8115 del 30 novembre 2015 *Sanzioni amministrative formali. Scadenza nella giornata di sabato del termine degli adempimenti amministrativi.*

¹² Circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13, paragrafo *Ambito della tutela*, nel quale in relazione ai casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro, è stato precisato che *in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrando, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.* Nella circolare Inail 20 maggio 2020, n. 22 è stato ulteriormente ribadito che l'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, *ha anzitutto chiarito che l'infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro (...). Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l'epatite, la brucellosi, l'AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrare e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell'infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.*

denuncia di infortunio, che viene trasmessa dalla Sede competente via Pec¹³ o per posta¹⁴ in caso di constatata assenza di Pec.

Fuori dai suddetti casi (presenza di un certificato medico d'infortunio rilasciato al lavoratore e/o richiesta di denuncia da parte della Sede Inail), non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio.

Si precisa che per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell'obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l'evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell'Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l'astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

B. Procedimento sanzionatorio

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l'articolo 53, ultimo comma, del predetto decreto, in vigore fino al 14 gennaio 1994, stabiliva in caso di denuncia omessa, tardiva e incompleta la pena pecuniaria dell'ammenda¹⁵.

A seguito della depenalizzazione operata dalla legge 28 dicembre 1993, n. 561, dal 15 gennaio 1994¹⁶ si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.

La norma sanzionatoria è quindi costituita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della predetta legge.

La misura della sanzione è stata aggiornata da diverse norme successive¹⁷.

Dal 1° gennaio 2007, l'importo della sanzione per la violazione dell'articolo 53 in discorso è da 1.290,00 a 7.745,00 euro¹⁸.

La violazione dell'obbligo di presentare la denuncia di infortunio (nonché di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) rientra nell'ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124¹⁹, che, come specificato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche

¹³ Nota interna della Direzione centrale Prestazioni del 15 luglio 2015 con oggetto *Applicazione sanzione amministrativa ex art.53 d.P.R. 1124/1965. Richieste denunce mediante Pec.*

¹⁴ Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

¹⁵ L'ammenda originariamente prevista dalla disposizione da lire seimila a lire dodicimila è stata rideterminata da lire 18.000 a lire 36.000 dall'articolo 113, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui *Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.*

¹⁶ Legge 28 dicembre 1993, n. 561 *Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi*, articolo 1, comma 1, lettera d):

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni: (...)

d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;

¹⁷ L'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1993, n. 561 ha stabilito che *La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, è così determinata: b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) (...).* A seguito dell'introduzione dell'euro, dal 1° gennaio 2002, l'importo della sanzione amministrativa è stato convertito in euro senza decimali (in base a quanto disposto dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213), diventando da 258,00 a 1.549,00 euro. L'articolo 1, comma 1177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha, infine, stabilito la quintuplicazione degli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.

¹⁸ Nota interna della Direzione centrale Prestazioni alle Strutture centrali e territoriali protocollo 1931 del 19 marzo 2007.

¹⁹ Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, articolo 13, comma 2:

sociali 24 giugno 2004, n. 24, opera quale condizione di procedibilità nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili. Sono da ritenersi "sanabili" le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti).

La citata circolare ministeriale ha chiarito, inoltre, che la diffida obbligatoria si applica anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tale circostanza infatti – analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbligatoria – risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore. Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell'articolo 13 del decreto (diffida ora per allora)²⁰.

Pertanto dal 27 maggio 2004 il personale ispettivo per le inadempienze rilevate applica la procedura di cui ai commi da 3 a 5 del citato articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In particolare il comma 3²¹ prevede che il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma che, per le sanzioni non stabilite in misura fissa come quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 561 del 1993, è pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro. Il pagamento di tale somma (sanzione "minima") estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Dal 25 agosto 2007, a seguito dell'estensione del potere di diffida anche al personale degli Istituti previdenziali disposta dall'articolo 4, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, la diffida obbligatoria, con ammissione al pagamento della predetta sanzione amministrativa nella misura del minimo, deve essere emessa anche dai funzionari amministrativi dell'Inail per le inadempienze da essi rilevate²².

In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

²⁰ Si rinvia altresì alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 marzo 2006, n.9 con oggetto *Diffida obbligatoria di cui all'art. 13, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative*, che nell'elenco degli illeciti sanabili comprende tra gli altri le violazioni dell'obbligo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

²¹ Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, articolo 13, comma 3:

In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

²² Legge 3 agosto 2007, n. 123, articolo 4, comma 6:

Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia

Successivamente, l'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183 nel riscrivere integralmente l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in tema di titolarità del potere di diffida, ha confermato le attribuzioni previgenti sia agli ispettori di vigilanza che ai funzionari amministrativi degli Istituti previdenziali²³.

L'articolo 13, comma 4, lettera d), del predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione entro il termine di quindici giorni di cui al comma 3 del citato articolo, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sanzioni in discorso devono essere pagate tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti²⁴.

Qualora il trasgressore non provveda a sanare l'illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, i funzionari amministrativi dell'Inail e gli organi di vigilanza che hanno rilevato l'inadempienza e attivato il procedimento sanzionatorio devono fare immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro²⁵, trasmettendo tutta la documentazione utile.

Il predetto Ispettorato, verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, provvederà all'emissione dell'ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fino all'eventuale iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la sanzione ridotta è di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale²⁶.

previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n.124.

In merito si rinvia alla nota interna della Direzione centrale Prestazioni protocollo 5593 del 2 ottobre 2007.

²³ Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, articolo 13, comma 6:

Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

²⁴ Nota interna della Direzione centrale Rischi protocollo 8681 del 16 novembre 2007 riguardante il modello F23 e l'istituzione del nuovo codice tributo 698T per l'attribuzione dei quattro quinti dell'importo delle sanzioni quintuplicate a seguito dell'articolo 1, comma 1177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il codice tributo 907T per l'attribuzione di un quinto del restante importo e nota della Direzione centrale Rischi protocollo 1373 del 6 febbraio 2008 riguardante il modello F23 e l'istituzione del nuovo codice tributo FAET per il recupero delle spese di notifica relative alla sanzioni amministrative emesse dall'Inail.

²⁵ Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 ha disposto con l'articolo 1 l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L'articolo 11, commi 2 e 3, del medesimo decreto, ha disposto che:

Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla Sede territorialmente competente dell'Ispettorato.

Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

²⁶ Legge 24 novembre 1981, n. 689 *Modifiche al sistema penale*, articolo 16 (Pagamento in misura ridotta), comma 1:

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La terza parte del massimo (7.745,00 euro) pari a 2.581,67 euro non si applica, essendo meno favorevole del doppio del minimo (1.290,00 euro) pari a 2.580,00.

Si ricorda, inoltre, che le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'articolo 53 (codice tributo 907T), in base all'articolo 197 del suddetto decreto, sono versate a favore del Fondo speciale infortuni istituito presso la Cassa depositi e prestiti, amministrato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali²⁷.

C. Comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Come specificato nella circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42, dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81²⁸ in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), istituito dall'articolo 8 del medesimo decreto, *al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.*

Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall'Inail è stato denominato *Comunicazione/denuncia di infortunio*.

In tal modo, per gli infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla vigente

²⁷ L'importo della quintuplicazione disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (codice tributo 698T) è versato al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 1179, della medesima legge. Pertanto l'importo della sanzione quintuplicata è versato per un quinto a favore del Fondo speciale infortuni e per quattro quinti a favore del Fondo per l'occupazione.

²⁸ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, articolo 18 *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*, comma 1, lettera r):

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

r) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (...).*

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

Il riferimento all'Ipsema è da intendersi superato in quanto dal 31 maggio 2010 l'Inail è subentrato nelle funzioni dell'Ipsema in base all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stato riformulato dall'articolo 3, comma 3-bis, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di concerto con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183 con cui è stato approvato il regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nonché le regole per il trattamento dei dati è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 27 settembre 2016, n.226 ed è entrato in vigore il 12 ottobre 2016.

normativa, vale a dire la denuncia di infortunio a fini assicurativi all'Inail e la comunicazione di infortunio al SINP a fini statistici e informativi, sempre tramite l'Inail.

Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore al SINP tramite l'Inail, se la prognosi si prolunga oltre i tre giorni dall'evento, è stata prevista un'apposita funzione del servizio che consente al datore di lavoro di adempiere all'obbligo della denuncia di infortunio all'Inail recuperando i dati già presenti nella comunicazione di infortunio e indicando solo quelli ulteriori necessari per la denuncia ai fini assicurativi.

La funzione "converti in denuncia" è operativa dal 28 settembre 2018²⁹.

L'interesse tutelato dal citato articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni³⁰.

²⁹ Come specificato alla pagina informativa dedicata alla denuncia di infortunio in www.inail.it (link <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro/datore-di-lavoro/denuncia-di-infortunio.html>), per semplificare tale adempimento, è possibile, dal menu dell'applicativo "Comunicazione di infortunio", accedere alla funzione "Comunicazioni inviate", ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione "Converti in denuncia" in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all'invio della "Denuncia/comunicazione d'infortunio".

³⁰ Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 55, comma 5, lettere g) e h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono applicate dagli organi di vigilanza indicati all'articolo 13 del medesimo decreto:

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari

Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative³¹ ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme.

Diversa è infine la destinazione dei relativi proventi³².

Come specificato nella circolare Inail 13 dicembre 2019, n. 33, dal 17 dicembre 2019 gli organi di vigilanza preposti ai controlli sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro hanno accesso alla consultazione delle denunce di infortunio tramite l'applicazione *Cruscotto infortuni*.

Da quanto sopra deriva l'autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all'accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia e di comunicazione degli infortuni, in virtù dello specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme.

Il comma 6 dell'articolo 55³³ del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce infatti che l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del

e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

³¹ Il regime sanzionatorio di cui all'articolo 55, comma 5, lettere g) e h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria differenziata a seconda che la violazione riguardi gli infortuni superiori ai tre giorni o gli infortuni superiori ad un giorno.

Per gli importi delle sanzioni indicate alla lettera g) da 1.000 a 4.500 euro per gli infortuni superiori ai tre giorni e alla lettera h) da 500 a 1.800 euro per gli infortuni superiori ad un giorno, l'articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, inserito dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha stabilito la rivalutazione delle somme ogni cinque anni in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Il citato articolo 306, comma 4-bis, ha stabilito che in sede di prima applicazione i suddetti importi fossero rivalutati dal 1° luglio 2013 nella misura del 9,6%. Successivamente, con il decreto direttoriale del Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018 le sanzioni amministrative pecuniarie in discorso sono state rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell'1,9%. Infine, l'articolo 1, comma 445, lettera d), n.2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito la rivalutazione del 10% dal 1° gennaio 2019, pertanto da tale data la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g), per gli infortuni superiori ai tre giorni è da 1.228,50 a 5.528,28 euro e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera h), per gli infortuni superiori ad un giorno è da 614,25 a 2.211,31 euro.

³² L'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che *L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.*

³³ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente), commi 5, lettere g) e h) e comma 6:

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: (...)

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

medesimo articolo, prevista per la violazione dell'obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

D. Indicazioni operative alle Strutture territoriali per l'applicazione delle sanzioni amministrative

In via preliminare si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La violazione dell'obbligo della denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come la violazione degli altri obblighi di denuncia tra cui quelli di cui all'articolo 12, commi 1 e 3 del medesimo decreto, è un illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti³⁴, rispetto al quale trova applicazione la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell'illecito stesso.

Per questa categoria di illeciti, la data di commissione coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere effettuata la denuncia e quindi da tale data decorre il termine di prescrizione quinquennale³⁵.

In caso di omessa o tardiva denuncia riguardante un infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni per il quale il medico rilasci una certificazione di continuazione dell'infortunio, con prognosi che si prolunga quindi oltre i tre giorni dall'evento, la data di commissione dell'illecito (giorno successivo alla scadenza del termine) è costituita dal terzo giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato medico di infortunio che prolunga la prognosi.

Nell'ipotesi in discorso, il datore di lavoro che abbia regolarmente provveduto a presentare al SINP tramite l'Inail entro 48 ore la comunicazione dell'infortunio superiore ad un giorno e ometta o ritardi la denuncia di infortunio all'Inail a seguito del prolungamento della prognosi deve essere sanzionato per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'accertamento dell'illecito in caso di denuncia tardiva, si verifica con la ricezione da parte dell'Inail della denuncia stessa.

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;(…).

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

³⁴ Si ricorda che in base alla giurisprudenza consolidata, in caso di illecito amministrativo omissivo connesso alla mancata attuazione di una condotta entro un termine prefissato, occorre stabilire se, trascorso il termine sanzionato in via amministrativa, la condotta prescritta possa o meno essere ancora utilmente tenuta. Nel primo caso, l'illecito ha natura istantanea, perché l'inosservanza del dovere cagiona in modo irreparabile e definitivo la lesione dell'interesse perseguito dalla legge; nel secondo caso l'illecito ha natura permanente e la permanenza si protrae fino a quando non venga a cessare la situazione antiggiuridica (Cass. 8.4.2011, n. 8097, Cass. 23.3.1988, n. 2537, Cass. 14.1.1983, n. 233).

³⁵ Nota interna della Direzione centrale Rischi Ufficio Tariffe protocollo 5600 del 27 settembre 2012 con oggetto *Sanzioni amministrative formali. Decorrenza del termine prescrizione ai sensi dell'art.28 della legge n.689/1981*, emessa a seguito delle indicazioni contenute nella nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali protocollo 29/0004829/P del 19 settembre 2012 fornite in base al parere dell'Avvocatura dello Stato del 13 settembre 2012.

In caso di denuncia omessa, l'accertamento dell'illecito presuppone:

1. la ricezione da parte dell'Inail del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all'obbligo della denuncia e del relativo domicilio. Poiché tali dati nell'attuale versione del servizio telematico (sia *online* che *offline*) non sono obbligatori³⁶, nel caso in cui essi manchino, la Sede competente deve assumere le iniziative idonee all'individuazione del predetto datore di lavoro o altro soggetto, qualora si verifichi l'eventualità di cui al punto successivo;
2. la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l'adempimento dell'obbligo della denuncia;
3. la verifica dell'effettiva data di conoscenza dell'infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all'obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.

La Sede competente, qualora non risulti pervenuta la denuncia di infortunio, deve chiedere al datore di lavoro di inviare la denuncia stessa, comunicando i riferimenti del certificato medico trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura ospedaliera.

Come già indicato in precedenti istruzioni, per le denunce tardive le Strutture territoriali sono tenute a provvedere all'immediata contestazione e notificazione della violazione accertata, tramite la diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 che costituisce il primo atto del procedimento sanzionatorio.

Il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento della sanzione nella misura minima entro i termini previsti, a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Diversamente, il medesimo provvedimento produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati e, quindi, l'obbligo di corrispondere, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa in misura ridotta.

Per le denunce tardive o omesse la contestazione dell'illecito deve essere notificata a pena di decadenza entro il termine di novanta giorni dall'accertamento di cui sopra (o trecentosessanta giorni per i soggetti residenti all'estero)³⁷, accertamento che deve comunque essere completato nel minor tempo possibile.

³⁶ Si rinvia alla documentazione riguardante i certificati medici di infortunio pubblicata in www.inail.it tra cui il *Manuale utente certificati medici d'infortunio versione 1.5.1* del 30 agosto 2016 (disponibile al link <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/certificati-medici.html>), pag. 20.

³⁷ Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 14 (Contestazione e notificazione):

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Alcune Strutture territoriali hanno chiesto chiarimenti per conoscere se la diffida richieda delle verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione, in mancanza di notizie sull'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli infortuni superiori a tre giorni.

In merito, alla luce di quanto sopra chiarito circa l'autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori in discorso, nonché dell'obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge, che non ammette sospensione, è da escludere ogni ulteriore attività non prevista dalle norme vigenti.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI, DA LUGLIO A OTTOBRE 2021, DI PERSONE DISOCCUPATE CON IL «CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE»: RILASCIO DEL MODULO DI RICHIESTA E INDICAZIONI OPERATIVE INPS

L'INPS:

- 1) con la circolare 2/8/2021 n. 115 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2021), ha fornito le prime indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni di persone in stato di disoccupazione^(*) effettuate con il "contratto di rioccupazione"^(**), ex art. 41, commi da 5 a 9, del d.l. 25/5/2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/7/2021 n. 106 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021);
- 2) con il messaggio 9/9/2021 n. 3050, ha:
 - comunicato che, a decorrere dal 15 settembre 2021, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", presente sul sito inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line "RIOCC", volto alla richiesta del citato beneficio;
 - diramato le indicazioni sotto riportate.

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autenticazione, dovrà inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line "RIOCC", una domanda di ammissione all'esonero, fornendo le seguenti informazioni:

- indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

(*) Art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015

1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Omissis

()** L'assunzione mediante il "contratto di rioccupazione" - da effettuarsi nel periodo compreso tra l'1 luglio e il 31 ottobre 2021 - richiede la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle sue competenze professionali al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto individuale ha durata di sei mesi, decorsi i quali le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2118 del Codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti dovesse recedere al termine del progetto di inserimento, il rapporto proseguirebbe come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumano lavoratori con il contratto di rioccupazione, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

- indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L'INPS, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolgerà le seguenti attività:

- verificherà l'esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calolerà l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell'esonero e individuerà l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione.

L'INPS verificherà altresì la presenza nel c.d. "elenco Deggendorf", di cui alla sezione "Trasparenza" del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l'agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella suddetta lista, non autorizzerà la fruizione della misura.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l'importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata. Nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in *part-time*, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo sei mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile, come precisato nella circolare INPS n. 115/2021.

Considerata la natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta, come già previsto nella circolare n. 115/2021, che l'INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa, infine, che anche in tale ipotesi l'agevolazione verrà registrata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e che l'onere di non superare il massimale, in virtù di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera e), del d.lgs. 14/9/2015 n. 150, è a carico dell'utilizzatore.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

Sul punto, si ribadisce che l'assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto, è onere delle parti procedere alla definizione del suddetto progetto e rispettare gli obblighi in esso previsti.

Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero in oggetto per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra l'1 luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2021, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “**RIOC**”, avente il significato di “Esonero per assunzioni art. 41 D.L. 73/2021”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.08.08 e dal CA 9A) dovrà essere indicato il numero di matricola dell'azienda presso cui è stato inviato il lavoratore;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “**L554**”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni art. 41 D.L. n.73/2021”;
- con il codice “**L555**”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni art. 41, D.L. n.73/2021”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di luglio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2021.

La sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Si evidenzia infine che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell'art. 1406 C.C. o di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C., dopo la preventiva verifica di legittimità dell'operazione effettuata da parte della struttura INPS territorialmente competente, all'atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante dovrà procedere come segue:

- indicare il lavoratore in questione, nell'elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione "2T" (avente il significato di "Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'impres che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico");
- valorizzare contemporaneamente l'elemento <MatricolaProvenienza> con l'indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà a indicare il lavoratore in questione nell'elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione "2T", senza la contemporanea valorizzazione dell'elemento <MatricolaProvenienza>.

Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati a usufruire dell'esonero previsto dall'art. 41 del d.l. n. 73/2021 per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra l'1 luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, relative ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per recuperare il beneficio spettante, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2021, dovranno esporre nel campo <Contributo> della Gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore l'importo al lordo della quota del beneficio suddetto e compilare l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno oggetto del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di oggetto del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "24" avente il significato di "Esonero per assunzioni art. 41 D.L. 73/2021";

- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.

Il recupero dei mesi pregressi - mese di luglio 2021 fino al mese precedente l'esposizione del corrente - potrà essere effettuato esclusivamente nei flussi "ListaPosPA" di competenza ottobre, novembre e dicembre 2021.

Si ricorda che oggetto di sgravio sono solo i contributi dovuti alla Gestione pensionistica.